

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 5

Adunanza 6 febbraio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORRE PELLICE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 63 - 17379/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Torre Pellice:

- è dotato di PRGI (Comunità Montana Val Pellice) approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 24-26093 del 14/06/1983; tale strumento è stato modificato, nella parte normativa, con variante approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994 e, successivamente, con variante estesa al solo territorio comunale, approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 26-1415 del 18/09/1995;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 60 del 29/10/2000 la variante al Piano Particolareggiato della zona C 16, unità di intervento 20 a - b - c, e contestualmente, il Progetto Preliminare di Variante Parziale al PRGI, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha inviato la suddetta deliberazione alla Provincia in data 09/01/2001 (pervenuta in data 10/01/2001);

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGI vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 60/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che la variante al P.P. prevede l'annullamento della previsione del complesso integrato della ASL e della Comunità Montana ("Attrezzature di interesse generale"), realizzato in altra sede, ed una diversa distribuzione delle funzioni insediabili (aumento della residenza e riduzione delle attività terziario-commerciali); è previsto inoltre un diverso disegno urbano con lievi modifiche alle altezze dei corpi di fabbrica di nuova edificazione (incremento di un piano).

Tali variazioni rispettano i parametri urbanistico-edilizi del PRGI, fatta eccezione per il numero massimo di piani, che la scheda del Piano Regolatore vigente recante la disciplina del P.P. in oggetto, fissa in 3 piani, mentre la variante al P.P. prevede una altezza di 4 piani per l'unità 20 - b. Da qui, l'esigenza di modificare il PRGI.

La modifica consiste nella integrazione della suddetta scheda con una postilla che introduce l'ammissibilità di variazioni delle altezze e del n. dei piani degli edifici, purchè tali scelte siano contenute in progetti unitari redatti secondo criteri stabiliti dal P. P. e sue eventuali varianti.

Trattandosi di comune sismico, viene allegato altresì il parere favorevole del Settore Progettazione interventi geologico-tecnici e sismico della Regione Piemonte;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/02/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 25/01/2001;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Torre Pellice, adottato, contestualmente alla variante al Piano Particolareggiato Zona C 16, con deliberazione del C.C. n. 60 del 29/10/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Torre Pellice la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso